

## PERDENTI POSTO A.S. 2024/2025

Personale docente

Scheda tecnica

Federazione UIL Scuola Rua CALABRIA

PIATTAFORMA DEDICATA:

<https://uilscuolanazionale.wixsite.com/gradint>

*Come noto, il tema della mobilità costituisce una delle ragioni per le quali la Federazione Uil Scuola Rua ha deciso di non sottoscrivere, né il Contratto Integrativo sulla mobilità del 2022, né il rinnovo della parte normativa del CCNL 2019-21. Per comprendere appieno le nostre motivazioni, vi invitiamo a cliccare qui <https://uilscuola.it/contratto-la-uil-scuola-rua-non-firma-ecco-le-nostre-ragioni/>*

*La FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA CALABRIA considerato il momento difficile dovuto al dimensionamento scolastico che sconvolgerà l'assetto organizzativo di molte scuole, al fine di rendere più agevole il lavoro delle scuole e il diritto dei lavoratori indica di seguito, in sintesi, le istruzioni per come calcolare il punteggio nelle graduatorie d'Istituto.*

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- CCNI mobilità del 18 maggio 2022  
(non sottoscritto dalla Federazione UIL ScuolaRUA)
- Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI mobilità del 18 maggio 2022  
(nonsottoscritto dalla Federazione UIL Scuola RUA)
- Ordinanza Ministeriale 2024



## C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata, e l'attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non sopresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall'art. 13 del presente contratto.

## D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscono presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo, il personale docente dell'istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell'istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

L'ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche continueranno ad essere appartenenti a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto ubicato in diverso comune, il personale docente titolare dell'istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell'istituto di confluenza, secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola.

Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza, come previsto al comma 1, punto II) dall'art. 13 del presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare







A2 ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)	
Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9)	Punti 6

<p>I) CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011.</p> <p>NB: il certificato viene rilasciato solo a chi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)</li> <li>• ha frequentato il corso metodologico</li> <li>• sostenuto la prova finale.</li> </ul>	Punti 1
<p>L) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.</p> <p>NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale</p>	Punti 0,5
<p>N.B. i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di</p>	Punti 10

## NOTE ESPLICATIVE

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

- nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande dall' O.M.;
- Il punteggio del servizio preruolo vale come mobilità d'ufficio.

**SI PREGA DI DARNE AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE**